FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0112/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Salvatore Accolla - Componente (Relatore)
Monica Coscia - Componente
Gaia Golia - Componente
Daniela Nardo - Componente
Carlo Purificato - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 novembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9064/369pf25-26/GC/DP/ff del 20 ottobre 2026 e depositato il 21 ottobre 2026 nei confronti della società ASD Virtus S. Michele e Donato, la seguente

DECISIONE

Con atto del 20 ottobre 2026, depositato il giorno successivo, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale la società A.S.D. Virtus S. Michele e Donato per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, degli atti e dei comportamenti posti in essere dai sig.ri Francesco Parente e Gennaro Ciaramella, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la comunicazione di conclusione delle indagini notificata: "*Sig. Ciaramella Gennaro, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all'epoca dei fatti …. soggetto non tesserato che ha svolto, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Virtus S Michele e Donato, attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nella stagione sportiva 2025-2026: … c) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso svolto l'attività di dirigente per la società A.S.D. Virtus S Michele e Donato nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in assenza di tesseramento per la predetta società*"; *"sig. PARENTE Francesco, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus S Michele e Donato: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus S Michele e Donato, consentito e comunque non impedito che il sig. Gennaro Ciaramella svolgesse l'attività di dirigente per la menzionata società A.S.D. Virtus S Michele e Donato nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in assenza di tesseramento per la predetta società".*

La fase istruttoria

In data 5 novembre 2025 la Procura Federale, a seguito di un esposto del 14.10.2025 del sig. Andrea Furlan, ex allenatore della società A.S.D. Nuovo Cos, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. n. 369 pf 25-26 avente ad oggetto "*Presunta attività svolta dal tecnico Gennaro Ciaramella - UEFA B cod. 56704 - in assenza di tesseramento* ".
L'indagine ha riguardato anche la stagione sportiva 2025-2026, con riferimento alla quale sarebbe emerso come il sig. Ciaramella avrebbe operato quale dirigente presso la società A.S.D. Virtus S. Michele e Donato, intervenendo direttamente nella gestione della squadra, nella scelta dei calciatori e nella programmazione sportiva, anche in questo caso in assenza di tesseramento.
Concluse le indagini di rito, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusioni delle indagini, tra l'altro, al sig. Gennaro Ciaramella, al sig. Francesco Parente e alla società A.S.D. Virtus S. Michele e Donato.
Sia il sig. Gennaro Ciaramella e il sig. Francesco Parente, oltre che quest'ultima società. convenivano con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
La società A.S.D. Virtus S. Michele e Donato non ottemperava, tuttavia, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista nell' accordo *ex* art. 126 CGS raggiunto con la Procura Federale e recepito dal Presidente Federale, di talché la Segreteria della FIGC, con Comunicato Ufficiale n. 160/AA del 28 settembre 2026, dava atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, dell'intervenuta risoluzione del medesimo accordo.
In conseguenza di ciò, l'Ufficio requirente, con atto del 20 ottobre 2026, deferiva innanzi a questo Tribunale la società A.S.D.

Virtus S. Michele e Donato, ascrivendo alla stessa le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

Il Presidente del TFN fissava pertanto, per la discussione, l'udienza del 5 novembre 2026.
La società deferita non depositava memorie.

L'udienza del 5 novembre 2026

All'udienza anzidetta, tenutasi in videoconferenza, secondo le modalità di cui all'avviso di fissazione udienza, erano presenti l'Avv. Alessandro Pietrangeli, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Matteo Sperduti, in difesa società A.S.D. Virtus S. Michele e Donato.
Il rappresentante della Procura Federale, riportandosi integralmente all'atto di deferimento, concludeva per l'irrogazione alla società A.S.D. Virtus S. Michele e Donato la sanzione di euro 533,33 (cinquecentotrentatre/33) di ammenda, originata dalla sanzione base di euro 400,00 (quattrocento/00), aggravata di un terzo in considerazione della mancata esecuzione dell'accordo, *ex* art. 126 CGS, originariamente intervenuto tra la parte deferita e la Procura stessa.
L'Avv. Sperduti, per la società deferita, dopo aver affermato che il mancato pagamento da parte della società sarebbe stato frutto di un semplice equivoco, chiedeva l'applicazione di una sanzione pari al minimo edittale.

La decisione

Il Collegio rileva come la società deferita è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, *ex* art. 6, commi 1 e 2 del CGS, per avere consentito al sig. Gennaro Ciaramella - in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. - di svolgere presso di essa l'attività di dirigente nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in assenza di tesseramento per la stessa società.
I comportamenti contestati al Ciaramella devono ritenersi provati sulla base sia delle deposizioni, rese in sede di audizioni di fronte alla Procura federale, di soggetti tesserati per il 2025/2026 per la ASD Virtus San Michele e Donato, sia delle sostanziali ammissioni dello stesso Ciaramella.
In particolare, il sig. Fabio Bernazza ha riferito che nel corso di tale ultima stagione, il Ciaramella avrebbe gestito la scelta e l'acquisizione dei calciatori ed avrebbe avuto un ruolo decisionale nella gestione della prima squadra, nella programmazione sportiva e nelle questioni disciplinari, costituendo "un punto di riferimento essenziale" per la società.
Il sig. Delle Donne, in sede di audizioni, ha confermato che il Ciaramella – da lui definito "Direttore sportivo" – avrebbe curato l'acquisizione di alcuni calciatori e, con il Presidente Parente, avrebbe curato la gestione della prima squadra e la programmazione sportiva, occupandosi anche delle problematiche disciplinari dei tesserati, e ha altresì aggiunto che il Ciaramella avrebbe accompagnato le sedute di gara e presenziato alle gare.
Lo stesso Presidente della società deferita, sig. Francesco Parente, pur negando un ruolo del Ciaramella in relazione al tesseramento dei calciatori e alle decisioni in ambito sportivo o economico, ha riconosciuto che quest'ultimo, pur non essendo tesserato, avrebbe collaborato con la società occupandosi, tra l'altro, della gestione delle trasferte della squadra e del supporto in varie attività operative, oltre che al rilascio di comunicati stampa e dichiarazioni per conto della stessa società.
Il Ciaramella ha ammesso la mancanza di tesseramento per la società odierna deferita e di avere comunque svolto per essa un'"attività di supporto" che sarebbe consistita in confronti tecnici con l'allenatore della squadra e "collaborazione" in diversi ambiti della vita societaria, quali la scelta dei calciatori e l'individuazione di possibili candidati allenatori, oltre ad aver curato l'area comunicazioni della società.
E' evidente, dunque, sulla base di tali evidenze istruttorie, la responsabilità di tipo oggettivo della società per lo svolgimento da parte del Ciaramella di attività rilevanti per l'ordinamento federale in assenza del dovuto tesseramento e in via diretta per aver il suo Presidente, sig. Francesco Parente, consentito, e comunque, non impedito che il sig. Gennaro Ciaramella svolgesse l'attività di dirigente per la menzionata società A.S.D. Virtus S Michele e Donato nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in assenza di tesseramento.
Come riportato nella descrizione della fase istruttoria per tali contestazioni era stato raggiunto un accordo ex art. 126 CGS tra la Procura e la società odierna deferita.
Non è stato contestato l'omesso pagamento della sanzione pecuniaria concordata ai sensi dell'art. 126 del CGS, frutto, a detta dalla stessa difesa della deferita durante il dibattimento, di mera dimenticanza.
Pertanto la sanzione precedentemente concordata ai sensi dell'art. 126 CGS deve essere sostituita dalla sanzione di cui in dispositivo, che il Tribunale ritiene equa alla luce del dettato della norma e degli esiti del dibattimento.

PQM

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società ASD Virtus S. Michele e Donato la sanzione di euro 530,00 (cinquecentotrenta/00) di ammenda.

IL RELATORE
Salvatore Accolla

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 13 novembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai